

Costituzione della Repubblica Italiana



La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano; entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Essa è considerata rigida, lunga, votata, laica e democratica.

L'emblema della Costituzione Italiana è formato da quattro simboli:

- La ruota dentata d'acciaio che rappresenta il lavoro
- Il ramo di ulivo che simboleggia la volontà di pace
- Il ramo di quercia che rappresenta la forza e la dignità del popolo italiano
- La stella che è la personificazione dell'Italia stessa



La Costituzione è divisa in tre parti; ovvero: principi fondamentali, diritti e doveri dei cittadini e ordinamento della Repubblica.

Principi fondamentali

Art.1 L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Tutti possono lavorare e è il popolo ad eleggere i propri rappresentanti.

CONFRONTO

Un tempo, invece, la sovranità apparteneva ai più ricchi e il popolo non poteva prendere nessuna decisione importante.

Art.2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Sono rispettati tutti i diritti dell'uomo che gli sono riconosciuti sia come singoli, sia come membri di formazioni sociali.

CONFRONTO

Prima, invece, i diritti dell'uomo non venivano rispettati e, ad esempio, i lavoratori nelle fabbriche erano costretti a lavorare anche 14 o 15 ore al giorno e venivano pagati pochissimo.

Oltretutto c'erano delle condizioni igieniche pessime e coloro che lavoravano in fabbrica, erano costretti a mangiare, dopo che avevano lavorato tutto il giorno con i macchinari, con le mani ormai sporche e ciò aiutava anche l'espandersi delle malattie.

Art.3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Siamo tutti uguali davanti alla legge e non possiamo essere giudicati in modo diverso dagli altri.

La Repubblica cerca di rimuovere tutto ciò che ostacola l'integrazione.

CONFRONTO

Fino a non molto tempo fa, le donne erano considerate inferiori e venivano pagate molto meno rispetto agli uomini; in più il diritto di voto è stato ottenuto dalle donne solo nel 1946.

Anche le persone di carnagione scura erano spesso discriminate, così come coloro di altre religioni e gli omosessuali.

Ancora oggi molti sono comunque discriminati ma sono stati fatti molti passi avanti.

Art.7 Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Lo Stato e la Chiesa non sono dipendenti una dall'altra e i loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi, stipulati nel 1929.

CONFRONTO

Un tempo sia la Chiesa che lo Stato si immischiavano anche negli affari che non li riguardavano da vicino.

Art.8 Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Tutti hanno il diritto di professare la propria religione e tutte le fedi sono uguali davanti alla legge.

CONFRONTO

Con i Patti Lateranensi, sottoscritti fra Mussolini e il cardinale Pietro Gasparri nel febbraio del 1929, la religione cattolica era definita la sola religione di Stato.

Art.11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L'Italia si impegna a non cominciare guerre, a mantenere la pace con gli altri Stati e prevede solo alleanze difensive.

CONFRONTO

L'Italia, durante il fascismo, si è alleata ad un'alleanza offensiva.

Diritti e doveri dei cittadini

Art.13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si

intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Nessuno può ispezionarci, violando la nostra libertà personale.

Ciò può accadere solo per atto motivato dalla legge e sempre nei modi previsti dalla legge.

CONFRONTO

Prima della costituzione si poteva essere ispezionati, anche senza un mandato e senza nessuna tutela.

Art.14 Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Nessuno può intromettersi nella nostra casa, per perquisire o ispezionare, a meno che non ci sia un motivo dato dall'autorità giudiziaria e sempre rispettando le modalità previste dalla legge.

CONFRONTO

Durante il fascismo, le case in cui vivevano gli ebrei venivano perquisite e ispezionate e le persone venivano arrestate.

Art.16 Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Siamo liberi di muoverci all'interno del territorio nazionale, di uscirne e rientrarci, salvo gli obblighi di legge.

Non ci può essere nessuna restrizione per ragioni politiche.

CONFRONTO

Prima della Costituzione, non tutti potevano andare dove volevano e la propria libertà di muoversi all'interno o all'esterno del territorio nazionale poteva essere revocata per ragioni politiche.

Art.18 I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

I cittadini possono riunirsi in associazioni (es. associazioni sportive, circoli culturali, ecc...), senza nessuna autorizzazione

CONFRONTO

Un esempio clamoroso sono le dittature: durante il fascismo, infatti, non ci si poteva riunire in associazioni, a meno che non fossero accettate dal regime fascista.

Art.19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Tutti possono professare la loro religione ed esercitarne il culto.

Art.21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Non c'è la censura e tutti hanno diritto di manifestare per ciò che credono sia giusto.

CONFRONTO

Prima era difficile manifestare il proprio pensiero, se andava contro il pensiero di tutti gli altri e, inoltre, c'era la censura.

Art.32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La salute è un diritto del cittadino e le cure sono gratuite.

Nessuno può essere obbligato a seguire una determinata cura.

CONFRONTO

Oggi la sanità è pubblica; lo Stato ha adottato una politica che garantisce a tutti i cittadini e a coloro che si trovano sul territorio nazionale, un'assistenza sanitaria gratuita.

Questo è il perfezionamento di quella politica (legge del 17 luglio 1890 o "legge Crispi", secondo la quale gli ospedali e le case di riposo, diventano pubblici) che era già stata adottata nel risorgimento, dopo l'unità d'Italia.

Art.37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Tutti vengono pagati allo stesso modo.

Ci sono delle agevolazioni per consentire a tutti di svolgere la propria funzione familiare.

CONFRONTO

Prima le donne venivano sempre discriminate e, oltre a non potere svolgere alcuni lavori, come il magistrato, perché considerate troppo emotive, venivano pagate molto meno rispetto agli uomini che facevano il loro stesso lavoro.

Art.40 Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

CONFRONTO

Prima della Costituzione non c'era una legge che parlava del diritto di sciopero, semplicemente perché questo diritto non esisteva e non ci si poteva opporre.

Art.41 L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

Le iniziative economiche private sono libere e non devono recare nessun danno, di qualsiasi tipo.

Art.48 Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Tutti i cittadini italiani hanno il diritto di votare e il voto è libero e segreto.

CONFRONTO

Durante la dittatura fascista, il voto non era né libero né segreto: si doveva votare sì o no, davanti agli altri che potevano vedere cosa votavi e, inoltre, la scheda del sì era decorata con la bandiera dell'Italia, mentre quella del no era totalmente bianca, in questo modo era ancora più facile vedere cosa votavano le persone.

Oltretutto, le donne, in Italia, hanno votato per la prima volta sono nel 1946, con il referendum per passare alla Repubblica.

Il cammino verso il suffragio universale è sicuramente stato molto lungo.

All'inizio non potevano neanche votare tutti gli uomini.

I primi a votare furono gli uomini più ricchi, per censo, mentre gli altri non potevano.

Poi, finalmente, si arrivò al suffragio universale maschile, ovvero il diritto di voto esteso a tutti gli uomini.

Solo molti anni più tardi, in occasione del referendum per passare alla Repubblica del 1946, come ho detto prima, le donne hanno potuto votare e siamo giunti ad un suffragio universale vero e proprio.

Art.49 Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale

Tutti i cittadini possono associarsi in partiti, per concorrere alla politica nazionale, in modo democratico.

Gli organi costituzionali

Gli organi costituzionali sono:

- Il Presidente della Repubblica
- Il Parlamento (Camera dei deputati e Camera dei senatori)
- Corte costituzionale
- Governo, formato dai vari partiti

Al Parlamento è dato il potere legislativo (il potere di creare nuove leggi), al Governo il potere esecutivo (il potere di applicare le leggi e farle rispettare), infine alla magistratura il potere giudiziario (il potere di giudicare e, in alcuni casi condannare, chi non rispetta le leggi).

Prima del taglio dei parlamentari, c'erano 630 deputati e 315 senatori.

Ora, invece, ci sono 400 deputati e 200 senatori


I presidenti della Repubblica italiana

- Enrico De Nicola (in carica dal 1946 al 1948)

Fu proprio lui a promulgare la Costituzione italiana, il 1° gennaio 1948, esattamente cento anni dopo la Statuto Albertino.



- Luigi Einaudi (in carica dal 1948 al 1955)



- Giovanni Gronchi (in carica dal 1955 al 1962)



- Antonio Segni (in carica dal 1962 al 1964)



- Giuseppe Saragat (in carica dal 1964 al 1971)




- Giovanni Leone (in carica dal 1971 al 1978)




- Sandro Pertini (in carica dal 1978 al 1985)



- Francesco Cossiga (in carica dal 1985 al 1992)



- Oscar Luigi Scalfaro (in carica dal 1992 al 1999)



- Carlo Azeglio Ciampi (in carica dal 1999 al 2006)



- Giorgio Napolitano (in carica dal 2006 al 2012 e, poi, dal 2013 al 2015)

È stato il primo presidente della Repubblica italiana ad essere chiamato per un secondo mandato.



- Sergio Mattarella (in carica dal 2015 ad oggi)



Discorso di Piero Calamandrei

“In questa Costituzione, c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli

E a sapere intendere dietro questi articoli, ci si sentono delle voci lontane.

Quando io leggo: nell’articolo 2 “L’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale” o quando leggo nell’articolo 11 “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli”, “la patria italiana in mezzo alle altre patrie” ma questo è Mazzini! Questa è la voce di Mazzini.

O quando io leggo nell’articolo 8 “Tutte le confessioni religiose, sono ugualmente libere davanti alla legge” ma questo è Cavour!

O quando io leggo nell’articolo 5” La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali” ma questo è Cattaneo!

O quando nell’articolo 52 io leggo, a proposito delle forze armate “L’ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica”, l’esercito di popolo, ma questo è Garibaldi!

O quando leggo all’articolo 27 “Non è ammessa la pena di morte” ma questo, o studenti milanesi, è Beccaria!

Grandi voci lontane, grandi nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione!”

